

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI TORINO 03.02.2020

Modello F24:

le novità sulle compensazioni delle somme a credito

NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

LA **CATTIVA NOTIZIA** ARRIVA SULLE NOSTRE SCRIVANIE GIA' ALLA FINE DELLO SCORSO MESE DI OTTOBRE 2019 CON IL **DECRETO LEGGE N. 124 (*)**:

- ✓ I **modelli F24** contenenti il **Bonus Renzi di 80 €** che i datori di lavoro utilizzano in **compensazione DOVRANNO** essere versati solo mediante i servizi telematici dell'Agencia delle Entrate
- ✓ L'art. 3 prevede una serie di nuovi obblighi anche a carico delle imprese e dei professionisti

(*) Articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

- ✓ La **compensazione** con modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi maturati nell'anno 2019, di importo superiore a € 5.000,00 è subordinata
 1. all'apposizione del visto di conformità
 - 2. alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi**

- ✓ Scatta l'**obbligo** di presentare il modello F24, contenete **crediti in compensazione**, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'AdE,

ANCHE PER LE COMPENSAZIONI

DEI CREDITI EFFETTUATE DAI **SOSTITUTI D'IMPOSTA** PER IL RECUPERO DELLE ECCELENZE DI VERSAMENTO delle ritenute e dei rimborsi / bonus corrisposti ai dipendenti:

- 1. rimborsi da modello 730**
- 2. bonus Renzi**
- 3. eccedenze dovute da versamenti errati**

L'A.d.E., nella sua risoluzione di fine anno, ci ricorda che, già con l'entrata in vigore dell'art. 15 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati dovesse necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, **non essendo più possibile scomputare direttamente**, tali crediti, dai successivi pagamenti delle ritenute.

CONSEGUENZE SULLA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

LE OPERAZIONI CONTENUTE IN COMPENSAZIONE NON POTRANNO PIU' ESSERE EFFETTUATE TRAMITE HOME BANKING

I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE CHIEDERE L'AIUTO DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO (COMMERCIALISTA / CONSULENTE DEL LAVORO.....) CHE UTILIZZERANNO LE PROCEDURE **ENTRATTEL** OPPURE ORGANIZZARSI PER L'INVIO IN PROPRIO TRAMITE IL PORTALE **FISCOTEL**

Nonostante il Decreto abbia **efficacia immediata**, quindi già dal 27 ottobre 2019, si deve tener conto dell'articolo 3, c. 2) dello **Statuto dei Diritti del Contribuente** che prevede un lasso di tempo di almeno **60 gg** affinché il Contribuente possa adeguarsi ad **ogni nuovo obbligo**.

L'entrata in vigore è quindi slittata al 27 dicembre 2019 con effetto pratico dalla prima scadenza prevista per il 16 gennaio 2020

Si potrebbe polemizzare sulla formula imprecisa adottata dal legislatore ove indica che l'adempimento riguarda ogni

“CREDITO DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA”

Il Bonus Renzi non è un credito d'imposta da riportare sul quadro RU come invece la norma precedente prescriveva per cui si è resa necessaria una Circolare dell'AdE affinché fosse chiaro quali fossero i crediti rientranti nel nuovo vincolo

Il **D.L. 50/2017** aveva stabilito quali fossero i crediti per i quali era necessaria la **compensazione** tramite dei servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate:

- ✓ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
- ✓ IMPOSTE SUI REDDITI (IRE, IRES)
- ✓ ADDIZIONALI ALL'IRPEF (REGIONALI E COMUNALI)
- ✓ RITENUTE ALLA FONTE
- ✓ IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- ✓ IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
- ✓ CREDITI D'IMPOSTA DA INDICARE SUL QUADRO RU DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come si può notare il Bonus Renzi non rientrava nell'elenco.

L'esclusione cessa con effetto dall'anno 2020

QUINDI, DAL PRIMO VERSAMENTO, IL CUI PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DOPO IL 31 DICEMBRE 2019, LE **COMPENSAZIONI** POTRANNO ESSERE FATTE SOLO CON L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO F24 TRAMITE LE PROCEDURE

ENTRATE O FISCOTEL

RIEPILOGANDO: **DAL 2020** I CREDITI RIGUARDANTI I TRIBUTI ELENCATI, MATURATI A PARTIRE **DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019, ECCEDENTI I 5.000 €** O DI COMPETENZA DEL **SOSTITUTO D'IMPOSTA, DA COMPENSARE** CON ALTRE SOMME A DEBITO DEL CONTRIBUENTE, **DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE TRANSITARE** DALLE PROCEDURE TELEMATICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

ENTRATEL O FISCOTEL

TUTTO CIO' NON BASTA

LE NUOVE PROCEDURE PREVEDONO CHE IL CONTRIBUENTE, PER UTILIZZARE I PROPRI CREDITI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI ALTRI DEBITI TRAMITE IL MODELLO F24 DEBBA:

- ✓ **Presentare** all'AdE la dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito (quindi prima di poter operare la compensazione)
- ✓ **Aspettare** 10 giorni dalla data d'invio della dichiarazione
- ✓ **Compensare** con modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'AdE (questa prescrizione, che finora, riguardava esclusivamente i titolari di partita iva, viene estesa a tutti i contribuenti)
- ✓ In pratica: **NON** è più consentito usare **l'home banking** per effettuare compensazioni

ATTENZIONE:

la soglia di 5.000 € non si riferisce al credito in sé, ma all'importo portato in compensazione per il pagamento di altri tributi

CONSEGUENZE: quasi due anni d'attesa

VISTI I TEMPI DI INVIO (PRESENTAZIONE) DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI SEMPRE PIU' DILATATI, SI CORRE IL RISCHIO CHE UN CREDITO (es.: IRES) RELATIVO ALL'ANNO PRECEDENTE (2019) POSSA ESSERE PORTATO IN COMPENSAZIONE QUASI DUE ANNI DOPO LA SUA MANIFESTAZIONE

- ✓ **Termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI 30 novembre**
- ✓ **Attesa di 10 giorni**
- ✓ **Compensazione non prima del 10 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione**

SANZIONI

Per i crediti portati in **compensazione** che risultano, anche solo in parte, **inutilizzabili**, l'AdE prevede che, **dal 1° marzo 2020**, si possano applicare le seguenti sanzioni:

- ✓ 5% dell'importo se questo non supera i 5.000 €
- ✓ 250 € per i crediti superiori alla soglia dei 5.000 €
- ✓ 1.000 € per ogni modello F24 respinto dall'AdE

Dove DOVREMMO trovare le risposte ai nostri dubbi?

L'Agencia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, è entrata nelle pieghe del Decreto Fiscale 2020 chiarendo “**ogni (?)**” dubbio, sulle **compensazioni** tramite mod. F24, generato dall'art. 3 del D.L. 124/2019

Attenzione: la novità riguardante l'obbligo di **preventiva presentazione** della dichiarazione da cui emerge il credito era già da tempo operativa per la compensazione dell'IVA a credito

Cosa chiarisce la Risoluzione? Nei punti 1 e 2 si legge che la novità riguarda l'estensione

1. **ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, limitatamente agli importi superiori ad € 5.000 per ogni singolo anno e relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), dell'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;**

nonché l'ampliamento

2. **del novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.**

In pratica, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

LA SCOMODA NOVITA' RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO NELLA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI DUE NUOVI SOGGETTI

- ✓ **I SOSTITUTI D'IMPOSTA**
- ✓ **I NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

Il primo punto ricomprende tutte le compensazioni identificate dai codici classificati nella **tabella allegata alla risoluzione** riguardanti:

- imposte sostitutive
- imposte sui redditi
- addizionali
- irap
- iva

La risoluzione ricorda che il credito potrà essere compensato a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di “**corretta**” presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito stesso

LIMITE ANNUO DI 5.000 EURO

L'obbligo riguarda il credito utilizzato in compensazione, relativo ad un determinato periodo d'imposta (anno) e deve tener conto di tutte le somme già compensate tramite F24 (già a mani del fisco), riguardanti il medesimo tributo, che concorrono complessivamente al raggiungimento della soglia dei 5.000 € annui

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti esposte nel modello F24

ATTENZIONE

NEL CALCOLO DEL LIMITE DEI 5.000 €

non si considerano le **compensazioni** di crediti, utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta (IRES su IRES), relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito (frutto della presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo).

Periodo di maturazione del credito oggetto del nuovo vincolo

- ✓ le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (*)**
- ✓ **non sono ricompresi** i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta **2018** che potranno essere compensati fino a scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019 (autunno 2020?)
- ✓ trascorso detto termine senza che questi crediti siano stati utilizzati gli stessi verranno **rigenerati** rientrando perciò anch'essi nelle nuove limitazioni

().. crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019*

CONSIGLI (utili)

- **ritardare** al massimo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2019 **se si vantano crediti residui relativi all'anno 2018;**

- **anticipare** il più possibile la presentazione relativa all'anno 2019 **qualora non ci siano più crediti ancora da compensare di competenza dell'anno 2018 e siano invece maturati nuovi crediti relativi all'anno 2019**

NOTA SULLA C.D. “COMPENSAZIONE INTERNA”

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'A.d.E. viene meno qualora il credito riportato nel mod. F24 riguardi lo scomputo diretto dello **stesso credito** dal debito della **medesima imposta** pagata nello **stesso modello F24**.

Esempio pratico su modello F24 utilizzato per:

- ✓ **compensare** il credito IRES di € 3.000
- ✓ **aggiunta** di € 1.000 dei propri fondi
- ✓ Il tutto **per pagare** l'acconto IRES di € 4.000 euro per il periodo d'imposta successivo

In questo caso l'operazione potrà essere eseguita anche tramite l'home banking

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a prescindere dalla tipologia di **compensazione** effettuata, **resta fermo l'obbligo** di presentare il modello F24 con "**saldo a zero**" esclusivamente **attraverso i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia Entrate (ENTRATEL O FISCOTEL)

LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 detta anche alcune novità in materia di contrasto **all'evasione fiscale e alle frodi fiscali** imponendo, dal 1 gennaio 2020, alcune restrizioni riguardanti il versamento delle ritenute e le **compensazioni** negli appalti (art. 4)

La norma riscrive interamente l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997

In particolare, il **Committente** che affida ad un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, il cui importo complessivo annuo sia **superiore a € 200.000**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente, e di beni strumentali di proprietà del Committente, **deve** richiedere alle imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impegnati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno

- ✓ **distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente**
- ✓ **senza possibilità di compensazione** delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Inoltre, le imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie trasmettano al committente **entro i 5 giorni** lavorati successivi al versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente

la comunicazione deve contenere:

- ✓ il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente
- ✓ l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
- ✓ il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il **committente** deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione **entro 90 giorni** all'A.d.E. competente per territorio.

In capo allo stesso **committente**, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore / subappaltatore / affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell'importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell'importo delle ritenute non versate.

Detti obblighi di controllo e verifica non si applicano se le imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

- ✓ risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- ✓ non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti **possono** continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante **compensazione coi propri crediti** fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell'art.4.

Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell'art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa.

Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell'art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell'attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

Chiudiamo con una buona notizia

I Crediti di natura agevolativa del quadro RU e INDUSTRIA 4.0 sono esclusi dal blocco

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli "Industria 4.0", come altri crediti di natura agevolativa da indicare nel quadro RU, non subiranno il nuovo "blocco" previsto dal decreto fiscale 2020 (preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" di crediti nel modello F24 di importi superiori a 5.000 euro annui).

Questi crediti **potranno essere utilizzati in compensazione anche prima della presentazione della dichiarazione dei Redditi** del periodo di imposta di riferimento e saranno utilizzabili in compensazione F24, solo tramite i servizi telematici, già **dal primo giorno del periodo di imposta a partire dal quale il credito diventerà fruibile.**

BREVI NOTE SULL'APPALTO

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Si ha “**Responsabilità Solidale**” quando più soggetti sono debitori di uno o più persone (fisiche o giuridiche) e a ciascuno di questi può essere chiesto di versare una parte o l'intera somma, anziché la sola quota propria.

In materia di diritto del lavoro la “**responsabilità solidale**” si applica, prevalentemente, nel contratto di appalto.

BREVI NOTE SULL'APPALTO

Nel contratto di appalto l'appaltante può essere chiamato a rispondere, con responsabilità solidale, sia per il debito retributivo che ha l'appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, sia per i contributi sulle retribuzioni dovuti agli enti preposti, nonché nel caso di erronea applicazione del CCNL applicato.

Rientra tra questi ultimi casi anche l'errata scelta d'individuazione del CCNL applicato, nel caso sia stato individuato tra quelli **NON** maggiormente rappresentativi.

BREVI NOTE SULL'APPALTO

L'INL, nel corso dell'anno 2019, ha programmato un'attenta azione di verifica e controllo sulle problematiche riguardanti il contratto di appalto:

- ✓ incaricando gli ispettori di controllare con molta attenzione i contratti di appalto e l'applicazione dei contratti di lavoro
- ✓ ponendo particolare attenzione verso i contratti di appalto certificati da "enti" che hanno adottato principi **NON** conformi

BREVI NOTE SULL'APPALTO

Com'è ormai noto, dal 17 febbraio 2020 (il 16/2/2020 cade di domenica), appaltante e appaltatore, per quanto concerne il versamento delle ritenute fiscali e le eventuali compensazioni delle somme a credito, dovranno seguire le nuove prescrizioni dettate dal D.L. 124/2019, in particolare suddividendo i versamenti delle imposte sul reddito di lavoro dipendente per committente

I committenti dovranno “**verificare**” le deleghe di pagamento dei propri appaltatori e subappaltatori confrontando gli importi con i dati che questi sono tenuti a comunicare nei termini previsti

Grazie per la Vostra attenzione

e

BUON LAVORO A TUTTI

**da parte dei Colleghi del Centro Studi dell'Ordine
dei Consulti del Lavoro di Torino**